



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

## **Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 21 gennaio 2019:*

### **LEGGE 28 GENNAIO 2019 n.20**

#### **DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ESAMI CONCLUSIVI DEGLI INDIRIZZI DI STUDIO QUINQUENNALI NELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE**

##### **Art. 1**

*(Finalità e contenuto)*

1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione della Scuola Secondaria Superiore verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento ai documenti programmatici vigenti, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro.
2. L'esame di Stato verte sulle discipline dell'ultimo anno e tiene conto altresì delle competenze maturate attraverso la partecipazione ad attività elettive e a esperienze formative extrascolastiche.

##### **Art. 2**

*(Ammissione dei candidati interni)*

1. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato.
2. E' ammesso all'esame la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:
  - a. frequenza, nell'ultimo anno, per almeno tre quarti del monte ore annuale;
  - b. votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
3. Il consiglio di classe può stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite di cui alla lettera a) del comma 2, in relazione ad assenze documentate e continuative e a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio stesso, la possibilità di procedere alla valutazione del candidato interessato.

4. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo.

5. Possono sostenere l'esame del corrispondente indirizzo, nella sessione dello stesso anno, gli studenti della Scuola Secondaria Superiore che, nello scrutinio finale per la promozione alla quinta classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che abbiano seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti.

### **Art. 3**

#### *(Ammissione dei candidati esterni)*

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, in qualità di candidati esterni, coloro che:

- a) siano cittadini sammarinesi o residenti nella Repubblica di San Marino oppure studenti in possesso di permesso di soggiorno;
- b) abbiano compiuto o compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in corso;
- c) dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
- d) abbiano superato un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle discipline previste dal piano di studio dell'ultimo anno, nonché degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio di classe collegato alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. Il candidato è ammesso all'esame conclusivo se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto durante l'esame preliminare. Il superamento dell'esame preliminare vale in ogni caso come idoneità all'ultima classe.

2. Gli studenti delle classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.

### **Art. 4**

#### *(Prove di esame)*

1. L'esame comprende due prove scritte e un colloquio.

2. La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della sua personale creatività. Essa consiste nella produzione, secondo differenti tipologie testuali, di un elaborato in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova potrà essere strutturata in più parti, anche per favorire la verifica delle diverse competenze del candidato, in particolare la comprensione degli aspetti linguistici, espressivi, logico-argomentativi, nonché la capacità di riflessione critica.

3. La seconda prova, in forma scritta, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti l'indirizzo di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale che emerge dai rispettivi testi programmatici in adozione. Le discipline oggetto della seconda prova scritta saranno stabilite ogni anno, per ciascun indirizzo, mediante decreto delegato da emanare entro il mese di gennaio.

4. Il colloquio accerta la capacità del candidato di discutere ed approfondire, sotto vari profili e con adeguata proprietà linguistica, tematiche indicate dalla commissione, con un'argomentazione

articolata, esaustiva e coerente. A tal fine, la commissione può proporre l'analisi di testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale, anche utilizzando le lingue comunitarie. Nell'ambito del colloquio, inoltre, il candidato illustra, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, una ricerca personale, un progetto o un percorso formativo preventivamente concordati con il consiglio di classe e sviluppati nell'ambito di attività scolastiche o esperienze extrascolastiche.

5. Per i candidati assenti ad una o più prove per gravi motivi documentati, valutati dalla commissione, è prevista una sessione suppletiva e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento.

6. I quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove di cui ai commi 2 e 3 sono definiti con regolamento da adottarsi entro il 28 febbraio 2019 tramite decreto delegato.

### **Art. 5**

#### *(Commissioni d'esame)*

1. Il Segretario di Stato per l'Istruzione nomina le commissioni d'esame al termine delle lezioni di ogni anno scolastico, su proposta del Dirigente della Scuola Secondaria Superiore.

2. Per ciascuna classe è nominata una commissione, presieduta dal Dirigente scolastico e composta da almeno sei membri, scelti fra gli insegnanti delle discipline d'esame del quinto anno della classe stessa, assicurando la presenza dei commissari delle discipline oggetto di prova scritta ed evitando, quando possibile, che uno stesso insegnante faccia parte di più commissioni.

3. L'eventuale assenza di un componente della commissione dà luogo alla nomina di altro docente, individuato dal dirigente scolastico fra il personale in servizio ovvero assunto in qualità di supplente e nominato dal Segretario di Stato per l'Istruzione.

4. All'interno di ogni commissione, il presidente nomina un vicepresidente, al quale è demandata la vigilanza e il coordinamento dei lavori in caso di assenza del presidente.

5. Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari, alla presenza, ove necessario, del vicepresidente. Le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del presidente.

6. La misura dei compensi per i componenti delle commissioni è stabilita mediante accordo sindacale, in considerazione anche dell'impegno necessario per la predisposizione delle prove scritte e della funzione di vicepresidente.

### **Art. 6**

#### *(Predisposizione delle prove scritte)*

1. Gli insegnanti di Italiano facenti parte delle diverse commissioni predispongono i testi relativi alla prima prova scritta, avvalendosi anche delle proposte eventualmente formulate da ciascun commissario. I testi, nella mattina dello stesso giorno in cui ha luogo la prova, sono approvati dalle commissioni riunite in seduta congiunta.

2. Per ciascun indirizzo, i commissari della disciplina o delle discipline oggetto della seconda prova predispongono i relativi testi. Essi, nella mattina dello stesso giorno in cui ha luogo la prova, sono approvati dalle commissioni di ciascun indirizzo riunite in seduta congiunta.

3. Nella predisposizione di ciascuna prova, ne viene altresì fissata la durata, che non può essere comunque inferiore a quattro ore a partire dal momento della distribuzione e della lettura del testo ai candidati.

**Art. 7**  
*(Valutazione)*

1. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, risultato della somma dei punti acquisiti in ragione del credito scolastico e di quelli attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio.
2. La commissione d'esame dispone di un massimo di 20 punti per la valutazione di ciascuna delle prove di cui all'articolo 4.
3. Ciascun candidato può acquisire un credito scolastico massimo di 40 punti.
4. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100.
5. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo della scuola, almeno un giorno prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio.
6. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti ed un risultato complessivo nelle prove d'esame pari ad almeno 50 punti.
7. La commissione, all'unanimità, può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti alle seguenti condizioni:
  - a. non aver fruito dell'integrazione del punteggio di cui al precedente comma;
  - b. aver conseguito il punteggio massimo in ogni prova d'esame;
  - c. aver conseguito il credito scolastico massimo, con voto unanime del consiglio di classe, nel terzultimo, nel penultimo e nell'ultimo anno.

**Art. 8**  
*(Attribuzione del credito scolastico)*

1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato negli ultimi tre anni della Scuola Secondaria Superiore, fino ad un massimo di 40 punti, di cui 12 per il terzo, 13 per il quarto e 15 per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti, compresi gli insegnanti di religione cattolica e dell'attività alternativa, per gli studenti che si avvalgono rispettivamente dell'uno o dell'altro insegnamento.
2. Il credito scolastico è espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre alla media di tutti i voti conseguiti in sede di scrutinio finale degli ultimi tre anni, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'eventuale partecipazione alle attività relative all'area di autonomia di cui all'articolo 8 della Legge 12 febbraio 1998 n. 21, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo ed eventuali crediti formativi di cui all'articolo 24 della Legge n.21/1998.
3. Fermo restando il massimo di 40 punti complessivamente attribuibili, il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno, può motivatamente integrare il punteggio complessivo maturato, qualora lo studente abbia conseguito, nell'ultimo anno, risultati scolastici significativi, recuperando situazioni di svantaggio dovute a particolari situazioni familiari o personali, che negli anni precedenti hanno determinato un minore rendimento scolastico.
4. Con la tabella 1 di cui all'allegato A della presente legge è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. La tabella si applica a tutti i candidati, compresi gli esterni e coloro che hanno sostenuto gli esami di idoneità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d).
5. Per i candidati che sostengono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, le tabelle 2 e 3 di cui all'allegato A recano la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.

6. Per i candidati di cui all'articolo 2, comma 5, il credito scolastico relativo al quinto anno non frequentato è attribuito nella misura massima prevista dalla media di voti conseguita nel quarto anno.

7. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui all'articolo 3, sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate quali crediti formativi. Fermo restando il punteggio massimo di 40 punti, in caso di possesso di credito formativo la commissione può aumentare di 2 punti il credito scolastico.

### **Art. 9** *(Crediti formativi)*

1. Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi di cui all'articolo 8, comma 2, sono svolte in ambiti e settori della società civile che si occupano dell'educazione della persona e della sua crescita civile ed umana; in particolare, si fa riferimento ad attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, alla tutela dell'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione e allo sport.

2. La partecipazione ad iniziative di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b) della Legge n.21/1998 non determina l'acquisizione di crediti formativi, ma rientra tra le esperienze che concorrono alla definizione del credito scolastico.

3. Per i candidati esterni si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine di corsi di studio di livello pari o superiore.

4. La valutazione della rilevanza qualitativa delle sopra citate esperienze compete ai consigli di classe per gli studenti interni e alla commissione d'esame per i candidati esterni.

5. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della fascia di oscillazione corrispondente alla media dei voti conseguita.

6. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire alla segreteria della Scuola Secondaria Superiore almeno quindici giorni prima dell'inizio degli scrutini finali di ciascun anno scolastico e deve comprendere un'attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali lo studente ha realizzato l'esperienza, nonché una sua descrizione sintetica.

### **Art.10** *(Prove d'esame per i candidati con disabilità e disturbi specifici d'apprendimento)*

1. Il consiglio di classe, in relazione al piano educativo individualizzato e sulla base dei risultati raggiunti durante il percorso scolastico, stabilisce, per i candidati con disabilità, la tipologia delle prove d'esame e la loro eventuale equipollenza per il conseguimento del titolo di studio.

2. La commissione d'esame, sulla base delle indicazioni fornite dal consiglio di classe, predispone prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste.

3. Le prove di valore equipollente determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo, il quale non reca menzione dello svolgimento di prove differenziate.

4. Alle studentesse e agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie, è rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, specificandone la durata oraria complessiva di ciascuna, alle competenze acquisite e ai crediti formativi documentati.

5. Lo svolgimento degli esami avviene secondo le modalità di cui all'articolo 13 del Decreto Delegato 1° luglio 2015 n.105.
6. La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le situazioni soggettive dei candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati ai sensi delle Legge 9 settembre 2014 n.142.
7. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono impiegare tempi più lunghi di quelli ordinari e gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato o ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che ne venga pregiudicata la validità. Nel diploma finale non viene fatta menzione degli strumenti compensativi.
8. Per i candidati con certificazione DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa delle prove scritte di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto della seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.
9. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie risultanti dal certificato diagnostico, lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento della seconda lingua comunitaria e segue un percorso didattico differenziato. In sede di esame sostiene prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate al rilascio dell'attestato di cui al comma 4.

#### **Art. 11**

##### *(Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente)*

1. Il diploma finale, rilasciato dal presidente della commissione esaminatrice e controfirmato dal Segretario di Stato per l'Istruzione, attesta l'indirizzo del corso di studi e la votazione complessiva ottenuta.
2. Al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse, la somma dei punti attribuiti alle prove scritte, il punteggio attribuito al colloquio e al credito scolastico, l'eventuale punteggio aggiuntivo, gli eventuali crediti formativi, nonché ulteriori specificazioni valutative della commissione, riguardanti in modo particolare le prove sostenute con esito particolarmente positivo.
3. Il curriculum della studentessa e dello studente è rilasciato dal presidente della commissione esaminatrice.
4. I modelli del diploma e del curriculum di cui ai commi 1 e 2 sono conformi rispettivamente agli allegati B e C della presente legge e sono modificabili con delibera del Congresso di Stato, su indicazione del Dirigente della Scuola Secondaria Superiore.

#### **Art. 12**

##### *(Norme transitorie)*

1. Per l'anno scolastico 2018-2019 il decreto delegato relativo all'individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta verrà emanato entro il mese di febbraio.

#### **Art. 13**

##### *(Disposizioni finali e abrogative)*

1. Ulteriori articolazioni e specificazioni delle norme di cui alla presente legge potranno essere introdotte mediante regolamento adottato dal Congresso di Stato, sentita la Dirigenza della Scuola Secondaria Superiore, nel rispetto delle norme generali della presente legge.

2. Sono abrogati il Decreto 12 maggio 1999 n.59, il Decreto Delegato 26 ottobre 2010 n.174, il Regolamento 29 ottobre 2010 n.9, nonché altre norme in contrasto con la presente legge.

**Art. 14**  
*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

*Data dalla Nostra Residenza, addì 28 gennaio 2019/1718 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Mirco Tomassoni – Luca Santolini*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Guerrino Zanotti*

Allegato A – (di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 8)

Tabella 1 - Attribuzione credito scolastico

<i>Media dei voti</i>	<i>Fasce di credito III anno</i>	<i>Fasce di credito IV anno</i>	<i>Fasce di credito V anno</i>
M < 6	-	-	7-8
M = 6	7-8	8-9	9-10
6 < M ≤ 7	8-9	9-10	10-11
7 < M ≤ 8	9-10	10-11	11-12
8 < M ≤ 9	10-11	11-12	13-14
9 < M ≤ 10	11-12	12-13	14-15

*Regime transitorio*

- Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019

Tabella 2 - Conversione del credito conseguito nel III e IV anno

<i>Somma crediti conseguiti per il III e il IV anno</i>	<i>Nuovo credito attribuito per il III e IV anno (totale)</i>
6	15
7	16
8	17
9	18
10	19
11	20
12	21
13	22
14	23
15	24
16	25

- Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020

Tabella 3 - Conversione del credito conseguito nel III anno

<i>Credito conseguito per il III anno</i>	<i>Nuovo credito attribuito per il III anno</i>
3	7
4	8
5	9
6	10
7	11
8	12

Allegato B – (di cui al comma 1 dell'art. 11)

REPUBBLICA DI SAN MARINO  
SEGRETERIA DI STATO PER L'ISTRUZIONE  
SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

ANNO SCOLASTICO 20.../20...

**DIPLOMA**  
**DI SUPERAMENTO DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEI CORSI DI STUDIO**

**LICEO .....**

conferito/a a .....

nato/a a .....

il giorno .....

con la seguente votazione complessiva:

...../centesimi (*in lettere*)

San Marino, .....

Il Presidente  
della Commissione d'esame

Il Segretario di Stato  
per l'Istruzione

Allegato C – (di cui al comma 2 dell'art. 11)

REPUBBLICA DI SAN MARINO  
SEGRETERIA DI STATO PER L'ISTRUZIONE  
SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

ANNO SCOLASTICO 20.../20...

**Curriculum della studentessa o dello studente**

Il Presidente della Commissione d'esame operante nella SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

CERTIFICA

che la studentessa o lo studente .....

nato/a a ..... il .....

ha superato l'esame di Stato conclusivo dell'indirizzo di studi quinquennali:

**LICEO** .....

con la **votazione complessiva di ...../100**, derivante dalla somma dei seguenti punteggi parziali:

**Prove scritte punti ..../40**

- La prima prova è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana nonché le capacità espressive, logico-linguistiche, critiche e creative.

- La seconda prova è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze relative a una o più discipline caratterizzanti il corso di studi seguito.

**Colloquio punti .../20**

- Il colloquio è inteso ad accertare la capacità di discutere ed approfondire, sotto vari profili e con adeguata proprietà linguistica, vari argomenti indicati dalla commissione.

**Credito scolastico punti .../40**

- E' la somma dei punti attribuiti dal consiglio di classe in relazione all'esito degli ultimi tre anni scolastici del corso di studi e ad eventuali crediti formativi documentati.

**Punteggio aggiuntivo punti ..../5**

E' attribuito dalla Commissione a candidati particolarmente meritevoli e integra il punteggio totale conseguito nel limite massimo di 100 punti complessivi.



**Ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito:**

.....  
.....  
.....

**Progressione negli studi:**

Il titolo acquisito dà diritto alla prosecuzione degli studi in ambito universitario e alla frequenza di corsi postsecondari.

San Marino, .....

**IL PRESIDENTE  
DELLA COMMISSIONE D'ESAME**